




**COMUNE DI URAGO D'OGGIO**  
(Provincia di Brescia)

**PROVINCIA DI BRESCIA** N° 253 di rep.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
dal 26.04.2017 al 10.05.2017

N. 3010/2017 di Prot.  
N. 08/2017 Reg. Ord.

Urago d'Oglio lì, 26 aprile 2017



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CON DISPOSIZIONI RELATIVE DIVIETO DI ABBANDONO DI MOZZICONI DI SIGARETTE E RIFIUTI DI PICCOLE DIMENSIONI.**

**IL SINDACO**


**RILEVATO CHE:**

- il continuo ripetersi di episodi di deposito incontrollato di rifiuti di piccole dimensioni (quali mozziconi di sigarette, gomme da masticare, fazzolettini di carta, scontrini fiscali, ecc....) nell'ambito del territorio comunale costituisce una continua emergenza ;
- tali comportamenti ledono la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune;
- le pubbliche amministrazioni, in base alla vigente normativa, hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse. In particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzati al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quanti di rifiuti indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche;
- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata;

**VISTI:**

- l'art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- l'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D.Lgs. 205/2010);
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge 689 del 24.11.1981, norme in materia di depenalizzazione;
- l'art.107 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
- l'art. 232-bis (comma 3) del D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 40 della Legge 28/12/2015, n. 221, che dispone il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
- l'art. 232-ter del D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 40 della Legge 28/12/2015, n. 221, che dispone il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare;
- l'art. 255, c 1-bis, introdotto dall'art. 40 della Legge 28/12/2015, n. 221, che disciplina le sanzioni amministrative nei casi di abbandono di piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) prevedendo la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 150,00 aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda i rifiuti provenienti da prodotti sa fumo;

**CONSIDERATO che:**



## COMUNE DI URAGO D'OGLIO

### PROVINCIA DI BRESCIA

- il Comune non è dotato di apposito Regolamento di Polizia Urbana che disciplini la materia dell'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni;
- con l'art. 40 della Legge 28/12/2015, n. 221 (collegato ambientale alla Legge di stabilità 2014) il legislatore ha voluto affiancare, al più generale divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti, sancito dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, una norma che si occupa dei soli rifiuti di piccola dimensione e quelli prodotti dal fumo prevedendo per tali fattispecie apposite diversificate sanzioni;

RITENUTO pertanto che si debba intervenire sul punto utilizzando lo strumento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 - T.U.E.L. - e s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE al riguardo l'Amministrazione intende sensibilizzare la cittadinanza in merito a tale problematica, fornendo porta mozziconi tascabili da utilizzare per smaltire correttamente tale rifiuto per i motivi suesposti e necessario l'adozione dei provvedimenti per ridurre il fenomeno;

## ORDINA


il divieto di abbandonare pacchetti o mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, aree verdi, parchi pubblici) e rifiuti di piccole dimensioni (quali gomme da masticare, fazzoletti di carta, scontrini, ecc....)

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento) a € 500,00 (euro cinquecento).

Qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

## COMUNICA

quanto alle modalità attuative dell'art. 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dove viene disciplinata la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare si farà riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 15 febbraio 2017 Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni (pubblicato in G.U. n. 54 del 6-3-2017) nel quale si dispone che: il cinquanta per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il rimanente cinquanta per cento dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni;



## COMUNE DI URAGO D'OGLIO PROVINCIA DI BRESCIA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 si comunica che responsabile del presente procedimento è il responsabile dell'Area Tecnica comunale *pro-tempore*.

Ciò precisato

### DISPONE CHE

- il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune [www.comune.uragodoglio.bs.it](http://www.comune.uragodoglio.bs.it);
- il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:
  - alla Prefettura di Brescia;
  - al Comando di Polizia Locale di Urago d'Oglio;
  - al Comando dei Carabinieri di Rudiano;


### DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza;

### INFORMA

che la presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, inoltre, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 co.4 c.p.a.

Dalla Residenza Municipale, addì 26/04/2017



IL SINDACO  
Avv. Antonella Podavite